

# ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

## Premessa

---

Con il decreto legge 79/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 8 giugno 2021 e rubricato "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori", il Consiglio dei Ministri ha approvato delle misure transitorie in materia di assegno temporaneo per figli minori, in attesa dei decreti legislativi destinati all'introduzione del nuovo **assegno unico e universale**, la cui partenza a regime è prevista per **gennaio 2022**.

## Disciplina

---

In particolare, il D.L. 79/2021 ha previsto, in via transitoria, a decorrere **dal 01/07/2021 e fino al 31/12/2021**, un assegno temporaneo (c.d. *assegno "ponte"*), dedicato a tutti quei nuclei familiari che **non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare**: la misura si riferisce, ad esempio, ai lavoratori dipendenti che sono attualmente esclusi dagli assegni già in vigore per ragioni di reddito familiare, ma soprattutto ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, notoriamente estromessi dal citato sussidio.

L'art. 1 del D.L. 79/2021 prevede inoltre che il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, debba essere in possesso congiuntamente dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) *essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;*
- 2) *essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;*
- 3) *essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;*
- 4) *essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;*
- 5) *con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.*

In riferimento al requisito economico di cui al pt. 5, l'**ISEE** in possesso del nucleo familiare del richiedente deve essere **inferiore a euro 50.000 annui**, calcolato ai sensi della succitata normativa.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica attestata dall'ISEE, con un minimo di euro 30,00 e un massimo di euro 217,80 al mese per ciascun figlio, maggiorato del **30%** in caso di nuclei con **più di due figli**.

## Modalità di richiesta ed erogazione

---

Il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il **30 settembre 2021**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di **luglio 2021**.

L'erogazione avverrà attraverso accredito su IBAN del richiedente; in caso di affido condiviso dei minori l'assegno sarà accreditato al 50% sull'IBAN di ciascun genitore

La domanda per ottenere l'assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica in autonomia attraverso il portale INPS o per il tramite degli Istituti di Patronato.

Per i soggetti interessati, è a disposizione il patronato INAPA, con la collaborazione del nostro CAAF provinciale, per ottenere gratuitamente l'ISEE 2021 che, come anticipato, è propedeutico all'ottenimento del sussidio.

Successivamente, laddove l'ISEE in possesso rientri nei parametri di legge, sarà possibile fissare un appuntamento per la presentazione della domanda.

Si invia a contattare il patronato INAPA al numero **0422/211283** per ogni altra informazione.

## MAGGIORAZIONE ASSEGNI FAMILIARI

L'art. 5 del decreto legge 79/2021 ha previsto inoltre che, per il periodo dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, gli importi degli assegni al nucleo familiare destinati agli attuali percettori, saranno maggiorati:

- di euro **37,50** per ciascun figlio – per i nuclei familiari fino a **due figli**;
- di euro **55,00** per ciascun figlio – per i nuclei familiari di almeno **tre figli**

Come anticipato in premessa si sottolinea pertanto che, almeno per tutto il secondo semestre del 2021, ed eccezion fatta per gli incrementi citati poc'anzi, **nulla cambierà per gli attuali aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare**: i ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi alla legge delega n. 46/2021, attesi ora per gennaio 2022, hanno reso necessario introdurre uno strumento transitorio destinato esclusivamente a chi attualmente non è percettore di tale sussidio.